



COMUNE DI ATRI

Ordinanza N. 36 del 30/04/2020

OGGETTO: Attività mercatali e itineranti. Revoca parziale dell'Ordinanza n. 34 del 16/04/2020

OGGETTO: Attività mercatali e itineranti. Revoca parziale dell'Ordinanza n. 34 del 16/04/2020

IL SINDACO

VISTA la Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi in Italia, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili quali il COVID-19;

RICHIAMATI:

- il **Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020**, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il **DPCM del 23 febbraio 2020** recante *Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*;
- il **DPCM del 25/02/2020**, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6"*;
- il **DPCM del 1 marzo 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6"*;
- il **Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020**, recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il **DPCM del 4 marzo 2020**, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- i **DPCM del 8 Marzo 2020, del 9 Marzo 2020, del 11 Marzo 2020 e del 22 Marzo 2020** concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
- l'**Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020**;
- l'**Ordinanza del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Interno del 22/03/2020**;
- i **DD.LL. 17/03/2020 n. 18 e 25/3/2020 n. 19**, in particolare l'art. 3 che, in riferimento al potere di ordinanza sindacale, testualmente recita: *"2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente."*;
- i **DPCM del 1 Aprile 2020 e del 10 Aprile 2020** concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il **DPCM del 26 Aprile 2020** concernente *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, in particolare l'art. 1 lett. d) secondo cui *"è vietata ogni forma di assembramento di persone"*

in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera” e lett. z): “...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 33 del 15/04/2020 e 34 del 16/04/2020 (duplicate) in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, recanti “Sospensione attività mercatali e itineranti fino al 3 maggio 2020”;

RICHIAMATE, altresì, la propria Ordinanza n. 23 dell' 8 marzo 2020 e successive proroghe, con le quali dal 9 marzo 2020 sono stati sospesi i mercati in Atri e frazioni e ogni forma di vendita ambulante itinerante;

CONSIDERATO che il richiamato **D.P.C.M del 26 Aprile 2020** prevede espressamente:

- art. 1 lett.d) che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;
- art. 1 lett. z): “...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.... Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- art. 2 c.4: “E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.”

VISTA la precisazione presente sul sito del Ministero della Salute, sezione faq, circa l'esclusione della possibilità di vendita di generi alimentari su altre aree pubbliche diverse dai mercati (ad es. bancarelle sulla strada o vendita alimentare ambulante;

CONSIDERATI il miglioramento e la stabilizzazione della situazione epidemiologica all'interno del territorio del Comune di Atri;

SENTITO il Comando di Polizia Locale sulla fattuale possibilità di adottare efficacemente misure organizzative dirette a consentire lo svolgimento delle attività mercatali limitatamente alla vendita dei generi alimentari e prodotti agricoli e alimentari, garantendo le condizioni di idoneità sanitaria e di rispetto delle distanze di sicurezza;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

PRECISATO che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le disposizioni statali dettate a presidio delle ragioni emergenziali in argomento;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti per tutelare la salute pubblica;

VISTO l'art. 32 della L.23/12/1978 n.833;

ORDINA

per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati:

- **annullare** l'Ordinanza n. 33 del 15/04/2020 in quanto duplicata della n. 34 del 16/04/2020 a causa di problemi informatici;
- la **revoca parziale** della propria Ordinanza n. 34 del 16 aprile 2020 limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione dei mercati comunali in Atri e frazioni per i banchi di vendita di generi alimentari nonché di prodotti agricoli e alimentari, a far data dal 4 maggio 2020 e fino al perdurare delle attuali misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- resta **sospesa** ogni forma di vendita ambulante itinerante nel territorio comunale;
- **a far data da lunedì 4 maggio 2020** e fino al perdurare delle attuali misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, **sono consentiti**:
 - ✓ il mercato del lunedì nel centro storico di Atri, nello specifico in Piazza Duomo secondo le indicazioni che verranno date dal Comando di Polizia Locale e comunque, i banchi di vendita saranno disposti a formare un anello con percorso obbligato e contingentato al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di sicurezza;
 - ✓ il mercato del lunedì di Campagna Amica, nei pressi della Villa Comunale e lungo viale Umberto I, secondo le indicazioni che verranno date dal Comando di polizia Locale;
 - ✓ il mercato del mercoledì nella Piazza Santa Marina di Casoli, secondo le indicazioni che verranno date dal Comando di Polizia Locale;
 - ✓ il mercato contadino del venerdì in Piazza Duomo di Atri, secondo le indicazioni che verranno date dal Comando di Polizia Locale e comunque, i banchi di vendita saranno disposti a formare un anello con percorso obbligato e contingentato al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di sicurezza;

con le seguenti prescrizioni:

1. è consentita la **sola vendita di generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari**;
2. è consentita la partecipazione ai titolari di posteggio fisso, spuntisti (abituali frequentatori di detti mercati) ed ai produttori agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli abituali frequentatori di detti mercati, nei limiti dei posteggi disponibili) negli appositi spazi individuati dalla Polizia Municipale;
3. gli addetti alla vendita sono tenuti:
 - ad indossare idonei dispositivi di protezione individuali
 - a mettere a disposizione degli avventori guanti monouso e soluzioni disinfettanti per le mani
 - a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro e a farla rispettare anche agli avventori
 - ad evitare che si creino assembramenti negli spazi antistanti il proprio banco di vendita;
4. gli avventori sono tenuti ad indossare idonea mascherina di protezione e a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;

INFORMA

L'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale;
2. che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza Atri;
 - Comando Stazione Carabinieri Atri;
 - Comando di Polizia Locale
 - Ufficio LL.PP.-C.O.C. Atri
 - Ufficio SUAP Atri

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento è il Magg. Alfonso Osmi, Responsabile della Polizia Municipale.

Demanda alla Polizia Locale di Atri e alle Forze di Polizia presenti sul territorio la vigilanza della presente ordinanza.

Atri, lì 30/04/2020

IL SINDACO
Prof. Piergiorgio FERRETTI

Atri, lì 30/04/2020